



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1697 del 27.03.2026

Corte Sportiva di Appello n. 31

Seduta del giorno 27.03.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Daniele Grano, avv. Antonio Pollioso, avv. Angelo Annicchiarico, avv. Vincenzo Vivis:

- visto il reclamo presentato dalla società Tam Tam Basketball codice FIP 054855 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1169, di cui al C.U. n° 1635 del 23/03/2026, relativo alla gara n° 6802 del campionato di categoria Under 17 maschile regionale con il quale è stata comminata ai tesserati:

- ALEX IKPONMWOSA inibizione determinata dal 23/03/2026 al 07/05/2026 per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per aver agito per motivi abietti o futili [art. 33,3/2b RG, art. 21,5d RG];

- CHRISTIAN OBAZEE inibizione determinata dal 23/03/2026 al 07/05/2026 per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per aver agito per motivi abietti o futili [art. 33,3/2b RG, art. 21,5d RG];

- OROBOSA FAVOUR KOLAWOLE (nato/a il 15/10/2009) inibizione determinata dal 23/03/2026 al 07/05/2026 per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per aver agito per motivi abietti o futili [art. 33,3/2b RG, art. 21,5d RG];

- AIMUANMWENOSA AIGHEWI inibizione determinata dal 23/03/2026 al 07/05/2026 per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per aver agito per motivi abietti o futili [art. 33,3/2b RG, art. 21,5d RG];

- ELIJAH UCHECHUKWUKA OGOR inibizione determinata dal 23/03/2026 al 07/05/2026 per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per aver agito per motivi abietti o futili [art. 33,3/2b RG, art. 21,5d RG];

- CHRISTIAN OBAZEE inibizione determinata dal 23/03/2026 al 07/05/2026 per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per aver agito per motivi abietti o futili [art. 33,3/2b RG, art. 21,5d RG];

- ANDREA FEDERICI squalifica tesserato per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1b RG rec., art. 36 RG rec.];

- perdita gara per incidenti sui campi di gioco, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa [art. 31 RG];

- MATTHEW IKPONMWOSA inibizione determinata dal 23/03/2026 al 07/05/2026 per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per aver agito per motivi abietti o futili [art. 33,3/2b RG, art. 21,5d RG];

- Ascoltato personalmente il Sig. Antonelli Massimo, presidente della reclamante, n.q. di primo assistente della gara, il quale confermava quanto riportato nel proprio reclamo,

precisando la dinamica degli eventi oggetto dello stesso. Specificava che l'evento rissoso sarebbe stato causato dalla condotta di un giocatore della società Sporting Portici, che avrebbe commesso un fallo antisportivo, e che solo due giocatori della reclamante sarebbero stati coinvolti nella rissa.

Precisava, infine, che solo uno spettatore della Tam Tam Basket sarebbe sceso sul rettangolo di gioco al fine di sedare la rissa. Per tale motivo, dunque, la gara sarebbe stata interrotta non per il comportamento della propria società.

- sentiti telefonicamente i due arbitri Sigg.ri Paolo Sciopero e Adriano Di Palma, i quali confermavano il contenuto del rapporto, soffermandosi in particolare sulla dinamica degli episodi contestati e ricostruendo in maniera precisa i fatti avvenuti al termine della gara che comportavano l'interruzione della stessa, vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 31 RG.

Specificavano entrambi che:

- il fallo da cui scaturiva la reazione dei giocatori della squadra ospite non era particolarmente violento tale da potersi qualificare come antisportivo.
- Gli episodi complessivi di violenza scaturivano dal comportamento del giocatore n. 48B.
- Tutti i giocatori della Tam Tam Basket identificati nel rapporto, tanto quelli già presenti in campo quanto quelli in panchina, avevano un comportamento violento nei confronti dei giocatori della squadra ospite ma due, in particolare, i numeri 47B e 48B si distinguevano per la violenza della condotta.

TANTO PREMESSO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dalla ricostruzione dei fatti, dalla lettura del rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni telefoniche rese, ritiene applicabile l'attenuante di cui all'art. 21,4 up RG per l'assoluta assenza dei precedenti nei confronti degli atleti: OROBOSA FAVOUR KOLAWOLE, AIMUANMWENOSA AIGHEWI, ELIJAH UCHECHUKWUKA OGOR, MATTHEW IKPONMWOSA. Per quanto concerne gli atleti ALEX IKPONMWOSA e CHRISTIAN OBAZEE, valutata la particolare violenza dei comportamenti tenuti, tale attenuante non si ritiene applicabile.

PQM

In parziale riforma del provvedimento del Giudice di primo grado:

Riduce l'inibizione inflitta ai tesserati OROBOSA FAVOUR KOLAWOLE, AIMUANMWENOSA AIGHEWI, ELIJAH UCHECHUKWUKA OGOR, MATTHEW IKPONMWOSA fino al giorno 22 aprile 2026.

Conferma l'inibizione inflitta ai tesserati ALEX IKPONMWOSA e CHRISTIAN OBAZEE fino al giorno 7 maggio 2026.

Conferma la squalifica nei confronti del tesserato ANDREA FEDERICI per 2 gare.

Conferma la perdita gara per incidenti sui campi di gioco, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa.

Conferma nel resto il provvedimento impugnato.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 27 marzo 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli